



**COMUNE DI FIRENZE  
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI**

**Avviso esplorativo per la ricerca di posti in strutture residenziali per minori, prevalentemente Minori Stranieri Non Accompagnati, con sede fuori del Comune di Firenze.**  
CPV: 85311000-2

**Art. 1 Amministrazione che indice la selezione**

**1.1 Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto**

Comune di Firenze - Direzione Servizi Sociali - Viale De Amicis 21 Firenze. Tel. 055.2616842 – 055.2767424 Fax 05527228468

**1.2 Indirizzi internet:** Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: <http://www.comune.fi.it>

Indirizzo del profilo di committente:

[http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune\\_firenze/bandi/elenco\\_avvisi.html](http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html)

**1.3 Ulteriori informazioni sono disponibili presso:** I punti di contatto sopra indicati

Tutta la documentazione complementare è disponibile presso: i punti di contatto sopra indicati.

**1.4 Le manifestazioni di disponibilità vanno inviate a:** Comune di Firenze – viale De Amicis 21 - CAP 50137 Firenze (nell'orario d'apertura dal Lunedì al Venerdì dalle 08,30 alle 13,00 e il Martedì e Giovedì anche dalle 15,00 alle 17,15). Le manifestazioni d'interesse, per essere valide, dovranno essere formulate come previsto nel presente avviso. Le domande che perverranno entro il **4 marzo 2017** saranno oggetto della prima stesura della lista di strutture per l'accoglienza dei minori.

Le domande che perverranno dopo il **4 marzo 2017** saranno inserite nella graduatoria purché il concorrente sia in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, previa relativa istruttoria entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

A cadenza annuale, il Comune di Firenze (nel prosieguo "Comune"), a soli fini conoscitivi, ripubblicherà il presente avviso.

Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente in forma digitale all'indirizzo PEC **mediante invio di una pec al seguente indirizzo: [direzione.servizi\\_sociali@pec.comune.fi.it](mailto:direzione.servizi_sociali@pec.comune.fi.it)**

Le domande di partecipazione devono recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni ] e riportare la dicitura "Avviso esplorativo per la ricerca di posti in strutture residenziali e semiresidenziali per minori situate fuori del Comune".

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Oltre a quanto stabilito nel presente avviso, si fa rinvio di pari valore a tutto quanto precisato e richiesto con i modelli per le dichiarazioni a corredo della manifestazione d'interesse, documentazione pubblicata in internet di seguito al avviso stesso all' indirizzo:

[http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune\\_firenze/bandi/elenco\\_avvisi.html](http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html)

**Art. 2 Oggetto della selezione**

**2.1 Oggetto.** Gli interventi oggetto del presente avviso rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dallo Stato così come definiti dall'art. 22, comma 2, lettera c (misure di sostegno per i minori) della Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e dall'art. 53 della Legge regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 41, "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" prevede la realizzazione di interventi e di servizi per i minori.

**La suddetta attività di accoglienza è destinata a Minori Stranieri Non Accompagnati di età 16/18.**

**Si precisa che il presente avviso è finalizzato ad individuare solo ed esclusivamente posti disponibili nei quali saranno collocati, su specifica richiesta del Comune, minori. Pertanto, il numero dei posti indicati dal concorrente come disponibili ha valore solo ed esclusivamente come numero massimo dei minori che potranno essere collocati, mentre il loro numero dipende dalla decisione esclusiva del Comune che potrà anche non collocare alcun minore nella struttura ove non ve ne sia la necessità.**

**Sono esclusi dal presente avviso i centri antiviolenza e le comunità terapeutiche, nel cui caso il Comune provvederà all'inserimento diretto allo scopo di assicurare la massima tutela dei minori.**

La predetta attività è regolata dalla legge e ha la finalità di garantire la protezione del minore nonché le cure necessarie per il suo benessere, con l'obiettivo principale della sua tutela di fronte a difficoltà e carenze della famiglia nella gestione del ruolo genitoriale.

L'Amministrazione Comunale, al fine di svolgere le proprie funzioni in materia di tutela minorile secondo gli obiettivi specificati nel regolamento per gli interventi di assistenza sociale e servizio sociale professionale, vuole stipulare rapporti di tipo convenzionale con strutture di accoglienza residenziale debitamente autorizzate al funzionamento e accreditate, nel rispetto delle norme contenute nelle vigenti leggi in materia.

## **2.2 Utenti del servizio. Minori Stranieri Non Accompagnati di età 16 a 18 anni.**

**Minori stranieri non accompagnati;** questa categoria di utenti sarà quella prevalente. **Si specifica che la maggior parte degli attuali utenti ha un'età uguale e superiore ai 16 anni.**

*Per Minore straniero non accompagnato (MSNA)* s'intende un cittadino di paesi terzi o apolide di età inferiore ai diciotto anni che entra nel territorio del Comune presso un posto di polizia o una sede dell'amministrazione comunale senza essere accompagnato da una persona adulta responsabile per esso in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per esso responsabile, ovvero il minore che viene lasciato senza accompagnamento.

**2.3 Tipologie di strutture.** Il Comune intende procedere alla ricerca di posti disponibili in strutture residenziali e semiresidenziali ubicate fuori del territorio comunale, autorizzate al funzionamento e accreditate ai sensi della vigente normativa, atte ad accogliere minori soli .

**2.4 Requisiti delle strutture.** Il concorrente deve essere in possesso o in disponibilità di una struttura idonea per la realizzazione delle attività e dei servizi a favore dei minori, deve essere conforme come categoria catastale alla destinazione all'uso, e deve essere adeguata dal punto di vista tecnico-strutturale e tecnico-funzionale, anche sotto i profili della sicurezza degli impianti e degli ambienti rispetto alla sua destinazione.

La struttura deve essere autorizzata e/o accreditata secondo la normativa della Regione in cui la struttura stessa è ubicata.

La struttura messa a disposizione deve essere:

- libera da altri vincoli;
- idonea complessivamente a garantire la ricettività fino al massimo previsto dalla normativa della regione in cui la struttura è ubicata.
- essere in possesso di tutte le certificazioni necessarie per l'utilizzo richiesto, secondo quanto disposto dalla normativa in materia per le strutture adibite all'accoglienza, ed in particolare per le strutture di accoglienza secondo la normativa della regione in cui la struttura è ubicata.
- ubicata in zona/e servita da trasporto pubblico o privato;

La disponibilità e l'idoneità dell'immobile/i atto/i alla realizzazione delle attività e dei servizi di cui al presente avviso nonché la conformità catastale della destinazione all'uso, l'adeguatezza tecnico-strutturale e tecnico-funzionale, anche sotto i profili della sicurezza degli impianti e degli ambienti, dovrà essere attestata attraverso dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante ai sensi e per gli effetti di cui del D.P.R. n. 445/2000, da presentare, a pena di esclusione, in sede presentazione della domanda di partecipazione alla selezione e da allegare alla domanda.

Il costo riconosciuto per l'utilizzo dell'immobile individuato quale sede dell'attività di accoglienza di cui al presente articolo è da intendersi ricompreso nella retta richiesta..

**2.5 Posti messi a disposizione.** *Il concorrente deve indicare il numero dei posti messi a disposizione, numero che può essere anche inferiore alla capienza della struttura, ovvero indicare che la messa a disposizione dei posti è subordinata alla autorizzazione del comune in cui la struttura ha sede. In quest'ultima ipotesi il concorrente sarà sospeso dalla graduatoria cioè il Comune non richiederà l'inserimento di minori fino a che non perverrà la disposizione o la comunicazione anche via e mail del comune in cui la struttura ha sede che autorizza la messa a disposizione della struttura con l'indicazione dei posti che potranno essere utilizzati dal Comune.*

**2.6 Durata.** La convenzione ha una durata di mesi **24 (ventiquattro)** con decorrenza presunta dal **1 Marzo 2017**, ovvero dalla data di affidamento del servizio, e fino **al 28 Febbraio 2019**, salvo eventuali periodi di sospensione del servizio.

Il Comune, qualora i risultati dell'appalto siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le compatibilità di bilancio, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 35 e 63, comma 5 del d.lgs. 50/2016 (nel prosieguo "Codice") e, di richiedere, il rinnovo per un periodo massimo di due anni a partire dalla stipulazione della convenzione dell'appalto iniziale, per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, mediante richiesta da inviare al gestore entro e non oltre un mese prima della scadenza della convenzione.

Ricorrendo tali presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi, l'affidamento del nuovo analogo servizio avverrà con determinazione dirigenziale, previa verifica della disponibilità finanziaria.

L'eventuale rinnovo sarà agli stessi patti e condizioni del presente affidamento.

## **2.7 Normativa.**

**2.7.1 Inquadramento normativo.** La definizione di specifici indirizzi per regolare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona, è demandata alle Regioni sulla base di quanto disposto dal d.p.c.m. 30 marzo 2001, di attuazione della L. 328/2000.

L'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento sono previsti come condizioni imprescindibili per la conduzione delle strutture residenziali e semiresidenziali da parte di soggetti pubblici o privati.

La delibera 32 del 20 gennaio 2016 dell'ANAC "Linee guida per l'affidamento a enti del terzo settore e cooperative sociali" prevede all'art. 6 che "l'erogazione dei servizi alla persona può avvenire mediante diversi strumenti, rimessi alla scelta discrezionale, ma motivata, dell'amministrazione" e fra questi rientra l'affidamento a strutture autorizzate e/o accreditate e stabilisce al punto 6.1 che "la selezione del soggetto chiamato ad erogare il servizio deve avvenire garantendo adeguati livelli di trasparenza, previa valutazione della sussistenza di requisiti di onorabilità e di capacità professionale e tecnica adeguata" e che il venir meno dei requisiti che hanno dato luogo all'accreditamento e/o l'accertamento di gravi inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni deve dar luogo alla decadenza dell'accreditamento e alla risoluzione dei contratti in corso".

Il presente avviso è stato redatto in conformità a quanto previsto dalla citata delibera dell'ANAC in quanto garantisce la trasparenza nelle procedure di scelta, la verifica dei requisiti di onorabilità e di capacità tecnica e professionale, quest'ultimi garantiti dalla procedura di autorizzazione e accreditamento che sottopone a verifica da parte dei competenti organi regionali le strutture stesse.

**2.7.2 Normativa di riferimento.** Leggi e regolamenti della Regione in cui è ubicata la struttura;

Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 marzo 2008, n. 15/r;

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (nel prosieguo denominato "Codice").

Normativa sulle associazioni di utilità sociale cd Onlus (d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460), la legge sulle associazioni di promozione sociale (L. 7 dicembre 2000, n. 383) la legge sulle cooperative sociali (L. 8 novembre 1991, n. 381) il decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero della Famiglia del 25 maggio 1995, che elenca le attività che possono essere svolte dalle associazioni di volontariato nonché il DPCM 30 marzo 2001 adottato in attuazione dell'art. 5 della L. 328/00 nonché la normativa della regione toscana sul terzo settore.

Deliberazione nr. 22 del 20 gennaio 2016 dell'ANAC;

Il gestore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi previsti nella presente selezione (T.U. 81/08).

La presente procedura è sottoposta alle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

### **Art. 3. Destinatari dell'avviso**

**3.1 Soggetti ammessi.** Sono ammessi a partecipare alla selezione e potranno manifestare la propria disponibilità al convenzionamento con il Comune, con le modalità ed alle condizioni di cui agli atti convenzionali allegati quale parte integrante al presente avviso, i soggetti titolari delle strutture per minori che sono in possesso di autorizzazione al funzionamento e che sono accreditate ai sensi della normativa regionale vigente nella Regione in cui la struttura è ubicata che possono essere costituiti da una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento già costituito di tali persone o enti ivi compresi il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 Luglio 1991, n. 240, le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, le associazioni e le fondazioni di volontariato e di promozione sociale, gli enti morali o religiosi, le cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali che offrono sul mercato la prestazione di servizi.

Sono, altresì, ammessi i predetti operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ivi comprese i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, costituite in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti.

Possono partecipare alla presente procedura, il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.

Per le modalità di partecipazione delle imprese che rientrano nelle fattispecie di cui al decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.144, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione si applica l'art. 32 dello stesso decreto legge.

**3.2 Operatori economici.** Rientrano nella definizione di operatori economici di cui al precedente punto 3.1 i seguenti soggetti:

3.2.1 gli imprenditori individuali e le società, anche cooperative;

3.2.2 i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.443;

3.2.3 i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615 – ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

3.2.4 Cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali;

3.2.5 Associazioni o Fondazioni di Volontariato di cui alla L.266/1991 regolarmente iscritte all'albo della regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente avviso , ove istituito. L'iscrizione è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale. Pertanto, qualora l'associazione fosse cancellata dall'albo non si darà luogo alla stipula del contratto, ove la stessa risulti aggiudicataria. Costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 42 del capitolato l'eventuale cancellazione dall'albo;

3.2.6 Associazioni o Fondazioni di Promozione Sociale L.383/2000 regolarmente iscritte all'albo della regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente Avviso , ove istituito. L'iscrizione è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale. Pertanto, qualora l'associazione fosse cancellata dall'albo non si darà luogo alla stipula del contratto, ove la stessa risulti aggiudicataria. Costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 42 del capitolato l'eventuale cancellazione dall'albo.

Enti morali o Enti Religiosi di diritto privato;

3.2.7 i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui ai punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 e 3.2.7 i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,, qualificato mandatario, il quale esprime richiesta di partecipazione in nome e per conto proprio e dei mandanti;

3.2.8 i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui ai punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 3.2.6 e 3.2.7 anche, per i soggetti di cui ai punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 in forma di società ai sensi dell'art. 2615 – ter del codice civile;

3.2.9 le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 dotate di soggettività giuridica;

3.2.10 i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.240;

**3.3 Concorrenti esclusi.** Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura di selezione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del Codice, per:

I reati previsti dall'art. 80, comma 1 del Codice;

I reati previsti dall'art. 80, comma 2, 4 e 5 del Codice;

I reati contro i minori o relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), dall'art. 564, 571, 572 e per uno dei delitti puniti secondo quanto previsto dalla legge 15 febbraio 1966 nr. 66, dalla legge 01.10.2012 nr. 172, dalla legge 3 agosto 1998 così come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, nr. 38 e dall'art3 comma 19 lett. a) della legge 15 Luglio 1999, nr. 94 .

L'esclusione e il divieto di cui alla precedente lettera a) e c) operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso di selezione, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

**Si precisa che nel caso in cui nei confronti dei predetti soggetti sia in corso un procedimento penale per i reati di cui alla lettera a) e c) il Comune sospenderà l'inserimento dei minori nella struttura fino a sentenza definitiva di assoluzione.**

**La sospensione dell'inserimento di minori si applicherà anche nel caso di sentenza o decreto di condanna o procedimento penale per i predetti reati commessi dal personale, compreso quello volontario, che sia a contatto con i minori, fatta salva l'ipotesi che il personale coinvolto non venga**

## **minori.**

Le cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Le disposizioni del presente punto dell'Avviso si applicano agli affidatari di subappalti.

## **Art.4 Condizioni di partecipazione**

I soggetti che intendono partecipare alla selezione dovranno possedere tutti i seguenti requisiti, pena l'esclusione dalla procedura:

**4.1 Requisiti di ordine generale.** Il concorrente non deve trovarsi in alcuna delle fattispecie previste all'art. 80 del Codice, così come specificato ed integrato nel precedente articolo 3.3 "Concorrenti esclusi" e non trovarsi in una delle cause di limitazioni alla partecipazione di cui al successivo punto 4.4 riferite ad alcune categorie di concorrenti.

**4.2 Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale.** I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura intesa quanto meno come iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo della Camera di commercio o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.

I concorrenti di altro Stato membro dell'Unione Europea non residente o avente sede legale in Italia, devono dare prova dell'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice. La prova deve essere fornita mediante dichiarazione giurata o altra modalità stabilita dalla legislazione dello Stato membro nel quale il concorrente è stabilito o mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato di iscrizione è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui il soggetto è stabilito.

Per alcune categorie di operatori economici è richiesto uno dei seguenti requisiti contrassegnati dalle lettere c1), c2), e c3). I concorrenti di altro Stato membro dell'Unione Europea non residente o avente sede legale in Italia, deve fornire prova dell'iscrizione in uno dei registri previsti dalla legislazione vigente nello Stato in cui il concorrente è stabilito. La prova deve essere fornita mediante dichiarazione giurata o altra modalità stabilita dalla legislazione dello Stato membro nel quale il concorrente è stabilito o mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato di iscrizione è stato rilasciato da uno dei registri istituiti nel Paese in cui il soggetto è stabilito.

c1) (solo per le associazioni di volontariato) Iscrizione all' Albo Regionale - articolazione provinciale - delle Associazioni di Volontariato di cui alla L.266/1991 o di Promozione Sociale L.383/2000, senza procedura di revoca.

c2) (solo per le Cooperative di servizi o cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali) Iscrizione nell'apposito Albo Regionale ex L. 381/91, nelle categorie di cui allo schema:

Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione "A" o "C" dell'Albo istituito dalla Regione Toscana con L.R.T. 87/97,

Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione "A" o "C" di altro Albo Regionale ex L. 381/91 (ove istituito),

Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali non iscritte nell'Albo ex L. 381/91 in quanto con sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono, purché in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo della Regione Toscana.

c3) (solo per le imprese sociali) Iscrizione al Registro delle imprese Sociali costituite ai sensi del D.lgs. 155/2006.

## **4.3 Requisiti di capacità economica, tecnica – professionale.**

**4.3.1 dichiarazione di istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. 1/09/1993 n. 385** attestanti la capacità finanziaria ed economica dell/i concorrente/i. La dichiarazione deve essere riferita al soggetto tenuto a dimostrarne il possesso (concorrente singolo o raggruppato o consorziato, impresa retista, consorziato indicato quale esecutore del servizio da un consorzio).

**4.3.2** I concorrenti devono essere avere in possesso o in disponibilità di una struttura per l'accoglienza di minori autorizzata e/o accreditata dalla regione in cui la struttura ha sede.

Le dichiarazioni di cui al presente Avviso dovranno essere rese nelle forme di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/00 e ss.mm.ii., essendo ammesso che l'autentica sia sostituita dall'invio di copia del documento di identità del firmatario.

## **4.4 Requisiti, Modalità di partecipazione e Limitazioni a prendere parte alla procedura di selezione per alcune categorie di soggetti.**

4.4.1 Requisiti di partecipazione per i Consorzi. I requisiti di idoneità tecnica per l'ammissione alle procedure di selezione dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) ( Consorzi fra società cooperative di produzione e consumo) e lettera c),(Consorzi stabili) devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con

le modalità previste dal Codice. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi stabili, alle gare, i requisiti tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio;

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) ( Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro) e c), (consorzi ordinari di concorrenti) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

4.4.2 Limitazioni alla partecipazione per i consorzi ordinari di operatori economici. Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla selezione anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla selezione medesima in consorzio ordinario di concorrenti.

Ai consorziati individuati dal consorzio di cui sono membri quali esecutori dell'elezione è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima elezione; in caso di violazione sono esclusi dalla elezione sia il consorzio sia il consorziato e applicato l'art. 353 del codice penale.

E' vietata l'associazione in partecipazione.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza del presente divieto comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in consorzio ordinario di concorrenti dalle procedure di affidamento relative al presente elezione ovvero l'esclusione dalla graduatoria o la nullità del contratto.

4.4.3 Requisiti e modalità di partecipazione per le aggregazioni d'impresie aderenti al contratto di rete. Le disposizioni di cui al punto 4.4.2 trova applicazione, in quanto compatibile, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le impresie aderenti al contratto di rete dotate di soggettività giuridica.

4.4.4 Operatori economici presenti nella black list. Gli operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list di cui ai decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e D.M. Economia e Finanze 21 novembre 2001. e successive modifiche, sono ammessi a partecipare alla elezione solo se in possesso dell'autorizzazione rilasciata, ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, dal Ministero dell'Economia e Finanze in attuazione del l'art.37 del decreto legge n. 78/2010 come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010 oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione

#### **Art. 5. Atti e modelli di elezione.**

Sono messi a disposizione dei concorrenti i seguenti modelli di elezione:

- Foglio di Patti e Condizioni

mod. 1 – facsimile dell'istanza di ammissione all'avviso esplorativo;

mod. 2 – facsimile della dichiarazione circa il possesso dei requisiti, con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà;

mod. 3 – facsimile della dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni inerente alcune delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50;

mod. 4 - Dichiarazione Unica sostitutiva di certificazioni inerente le situazioni di cui all'art. 80 comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 in caso di soggetti cessati.

mod. 5 - Offerta Tecnico /economica

documentazione pubblicata in internet indirizzo [http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune\\_firenze/bandi/elenco\\_avvisi.html](http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html)

[http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune\\_firenze/bandi/elenco\\_avvisi.html](http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html)

**La documentazione di gara è pubblicata sul profilo del Comune all'indirizzo [http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune\\_firenze/bandi/elenco\\_avvisi.html](http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html)**

**Si precisa che:**

Il Comune accetta il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del Codice, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea Il DGUE.

Il modello consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice come riportate ed integrate al punto **III.3 “Concorrenti esclusi e limitazioni alla partecipazione” del bando di gara. Il concorrente deve pertanto confermare di non trovarsi in nessuna delle situazioni che escludono dalla partecipazione;**

b) soddisfa i criteri di elezione definiti, a norma dell'articolo 83 del codice, al punto **4.2) 4.3) e 4.4 che precedono.**

Il DGUE deve fornire, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dal Comune ed indicate nel bando e nel presente disciplinare e nei modelli allegati relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Se il Comune può ottenere i documenti complementari direttamente accedendo alla banca dati nazionale degli operatori economici, il DGUE deve riportare altresì le informazioni richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso.

Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide.

Il Comune si riserva il diritto, altresì, di richiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della presente procedura di gara.

#### **Art. 6. Modalità di presentazione delle candidature**

La richiesta di iscrizione alla lista di strutture per l'accoglienza dei minori situate fuori del territorio del Comune può essere effettuata dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web del Comune dell'avviso **esclusivamente mediante invio di una pec al seguente indirizzo: [direzione.servizi sociali@pec.comune.fi.it](mailto:direzione.servizi sociali@pec.comune.fi.it)**

L'iscrizione deve essere effettuata dal legale rappresentante del soggetto proponente, il quale riceverà al termine dell'invio della mail un avviso di ricevimento che dovrà essere conservato a riprova dell'avvenuta ricezione.

Per presentare la domanda occorre stampare il file della domanda di partecipazione, allegato al presente avviso, compilarlo, firmarlo e scansionarlo in formato PDF e inviarlo all'indirizzo di posta elettronica indicato sopra.

Le manifestazioni di interesse saranno sottoposte ad istruttoria da parte del Comune – Direzione servizi sociali- finalizzata a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente art.4.

#### **Art. 7 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dall'art. 52 del Codice, nonché dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82

Salvo Chiarimenti e FAQ (che possono avvenire con posta elettronica ordinaria), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono, quindi, validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica o fax o indirizzo PEC indicati dai concorrenti con la precisazione che in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. a sensi dell'art. 52 del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. n. 82/2005.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o di posta elettronica o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio P.O. "Stranieri e Immigrazione" del Comune di Firenze, Viale De Amicis 21- Firenze (nell'orario d'apertura dal Lunedì al Venerdì dalle 08,30 alle 13,00 e il Martedì e Giovedì anche dalle 15,00 alle 17,15), ai numeri telefonici 055.2616813 oppure 055.2616807, e-mail [paola.puccetti@comune.fi.it](mailto:paola.puccetti@comune.fi.it) oppure [franca.fantoni@comune.fi.it](mailto:franca.fantoni@comune.fi.it). diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

#### **Art.8 – Documentazione integrativa per alcune categorie di concorrenti.**

I seguenti soggetti devono, altresì, produrre :

##### **8.1 I CONSORZI:**

- a) atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- b) dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- c) dichiarazione attestante a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) dell'art.45 del Codice. Nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch'essi consorzi, vanno indicati anche i consorziati per i quali questi ultimi concorrono. A tutti i detti consorziati è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

##### **8.2 I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI:**

- a) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.
- b) Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.

##### **8.3 I CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI:**

- a) Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.



- b) Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

#### **8.4 I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI O GEIE NON ANCORA COSTITUITI.**

ai sensi e alle condizioni previste dell'art.48 del Codice,

Dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) dichiarazione d'impegno, sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o GEEI che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente indicato con la stessa dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- c) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- d) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice;

In caso di aggiudicazione, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti del Comune. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente al fine di consentire al Comune il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

#### **8.5 LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE:**

**A. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5**

- a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- c) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**B. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5.** Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

**C. Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti.**

- a1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**(o in alternativa)**

- A2) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete

I contratti devono attestare:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;



- le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**8.6 I CONCORRENTI**, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, **PER CUI RICORRE IL CASO DI CUI ALL'ARTICOLO 186-BIS DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 (concordato con continuità aziendale ovvero concordato in bianco con riserva di presentare un piano che rechi la continuità aziendale), sia che vi siano già stati ammessi, sia che abbiano ricorso pendente per l'ammissione.**

Ai sensi dell'art. 110 comma 4 del Codice, l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto per la partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942, n. 267 l'impresa che abbia presentato ricorso pendente per l'ammissione al concordato con continuità aziendale ovvero concordato in bianco con riserva di presentare un piano che rechi la continuità aziendale può partecipare alla gara. L'impresa deve presentare e inserire nella busta "A". una **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'art 67 lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

**8.7 NORME COMUNI.** Per le ATI, le reti d'impresa e per i consorzi ordinari, le dichiarazioni richieste per la presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già costituiscono) le ATI o i consorzi.

Per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) (consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del Codice, le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti d'ordine speciale, dovranno essere prodotte dal consorzio stesso. I consorziati per i quali il consorzio concorre, indicati ai sensi dell'art. 48 del Codice, dovranno presentare anch'essi le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale.

In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete si applicano le disposizioni dell'art. 48 del Codice.

Con riferimento all'art. 48, comma 9 del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta

#### **Art. 9 Avvalimento**

Data la natura della selezione, dei servizi da offrire e la natura anche fiduciaria dell'affidamento non è ammesso il ricorso all'avvalimento.

#### **Art. 10 Il Subappalto.**

Tenuto conto della tipologia del servizio non è ammesso il subappalto degli interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile e degli impianti e dei pasti da fornire agli ospiti.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio se intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice le predette parti del servizio. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Il Comune non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere al Comune, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore

#### **Art.11 Modalità di definizione della lista delle strutture**

**11.1 Le procedure di selezione.** La lista dei soggetti con cui Comune stipulerà rapporti convenzionali per l'inserimento di minori sarà approvata dal Comune – Direzione servizi sociali tramite determinazione dirigenziale.

L'attribuzione dei punteggi secondo i criteri di cui al seguente punto 8.2 saranno effettuate da una Commissione nominata con apposita determinazione dirigenziale.

**11.2 Punteggi attribuiti.** I punteggi sono attribuiti al concorrente sulla base dei criteri che seguono.

11.2.1 Punteggio base. Il punteggio base è attribuito sulla base del prezzo delle rette giornaliere proposte pro die pro capite. Nel caso il prezzo proposto sia superiore a 70 (settanta) euro il punteggio è incrementato di punti due per ogni euro. (ad esempio 71 euro prezzo proposto punti 72, 72 euro punti 74, 73 euro punti 76 ecc.).

11.2.2 Tabella percentuale valori di incremento legato alla distanza della struttura. Al valore della retta proposta è aggiunta una percentuale in base alla lontananza dal Comune, in quanto più distante è la struttura residenziale dal Municipio, più aumentano i costi di gestione del servizio (spese di viaggio per verifiche, controlli, incontri da parte del Servizio Sociale Professionale). L'incremento del punteggio base è calcolato sulla base delle seguenti percentuali attribuite sulla base della distanza della struttura dalla sede del servizio sito in viale De Amicis 21, Firenze attraverso Google Maps:

Entro 10 Km	0%	Da 20,1 a 50 Km	4%	Da 100,1 a 250, entro fasce di 50 km	1% in più per ogni 50 Km o frazioni superiori a 25
Da 10,1 a 20 Km	2%	Da 50,1 a 100 Km	6%	oltre 250,1 entro fasce di 50 km	3% in più per ogni 50 Km o frazioni superiori a 25

11.2.3 – Puntì a detrazione del punteggio per la qualità del servizio reso fino a un massimo di 15 punti.

Il concorrente deve presentare il progetto educativo generale nel quale sono indicate le modalità di organizzazione del servizio, di registrazione e controllo degli ospiti e gli elementi d'innovazione e di qualità che consentano il conseguimento dell'autonomia dei minori al compimento della maggiore età e il loro inserimento dei minori nel contesto sociale e territoriale.

Il concorrente deve, inoltre allegare, il numero degli operatori presenti in struttura e la loro qualifica professionale,

La commissione di selezione attribuisce il punteggio sulla base della qualità del servizio offerto e del numero e qualificazione del personale adibito in relazione alla capienza della struttura

12.2.4 – Puntì a detrazione del punteggio per alcuni specifici servizi.

A) servizi aggiuntivi: fino a un massimo di punti 3.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, in quanto il concorrente può indicare qualsiasi servizio aggiuntivo ritenga di poter attivare, si indicano i seguenti servizi:

Attività di sostegno e valutazione tramite figure specialistiche in campo psicologico e psichiatrico per i minori con particolari problemi compartimentali;

Attività mediche specialistiche (odontoiatra, ginecologo ecc.);

Attività di socializzazione e di intrattenimento all'interno e all'esterno della struttura.

La commissione di selezione attribuisce il punteggio sulla base del numero e della qualità dei servizi aggiuntivi offerti.

B) Disponibilità del gestore ad accettare tutti i minori inviati dal Comune senza possibilità di opporre rifiuti di qualunque genere e di accettare il rientro del minore in caso di suo allontanamento volontario punti 7.

La commissione di selezione attribuisce il punteggio sulla base della disponibilità espressa dal concorrente ad accettare tutti i minori inviati dal Comune senza possibilità di opporre rifiuti

C) Disponibilità del gestore a prendere in consegna il minore anche in caso di suo allontanamento volontario presso la sede del servizio in viale De Amicis 21, Firenze. punti 3.

La commissione di selezione attribuisce il punteggio sulla base della disponibilità espressa dal concorrente a prendere in consegna il minore anche in caso di suo allontanamento volontario.

**11.3 Formazione della graduatoria.** Le procedure di selezione avranno inizio alle ore 9.30 del giorno **13 marzo 2017**, presso una sala aperta al pubblico negli uffici comunali, in Firenze Viale De Amicis, 21 anche se nessuno dei rappresentanti delle Ditte offerenti sia presente.

Le dichiarazioni richieste per la presente selezione relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale e personale saranno soggette a controllo ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 50/2016 e del D.P.R.445/2000.

Le verifiche antimafia saranno espletate, ove necessarie, secondo le indicazioni del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici" sottoscritto dal Comune in data 16/03/2015 e pubblicato unitamente agli atti di selezione.

Con le stesse modalità si procederà per le domande pervenute dopo il **4 marzo 2017** di norma a cadenza trimestrale.

Le fasi di apertura dei plichi ai fini dell'ammissione, si svolgeranno in seduta pubblica dinanzi al Presidente del Seggio di selezione così come previsto dal Regolamento per l'attività contrattuale del Comune. La commissione giudicatrice, fatta salva la seduta pubblica di mera constatazione del contenuto delle buste contenenti le offerte tecniche, valuterà le stesse in una o più sedute riservate. Successivamente, in seduta pubblica, il Presidente del Seggio di selezione darà lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle singole offerte tecniche e determinerà la relativa graduatoria.

Controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione.

Le dichiarazioni richieste per la presente selezione relativamente al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sono soggette a controllo ai sensi e per gli effetti dell'art.48 del Codice e del D.P.R.445/2000.

Le dichiarazioni richieste per la presente selezione ai sensi dell'art.80 del Codice relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi e per gli effetti dello stesso art.80 e del D.P.R.445/2000.

Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000.

Le verifiche antimafia sull'aggiudicatario saranno espletate secondo le indicazioni del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici" sottoscritto dal Comune in data 16/03/2015 e pubblicato unitamente agli atti di selezione

Il punteggio attribuito all'offerta del concorrente per il complesso dei parametri di valutazione desumibili sulla base dei parametri di cui al precedente punto 8.2 verrà calcolato attraverso la seguente formula:

$$C(a) = X(p) + X(d) - V(pe) - V(sa) - X(d1) - X(d2)$$

dove:

X(p)= prezzo pro die pro capite per ciascun minore ospitato. Il punteggio è attribuito sulla base del prezzo delle rette giornaliere proposte pro die pro capite fino ad un prezzo di 70 euro. Per le rette superiori, è incrementato di punti due per ogni euro.

X(d) = distanza della struttura dalla sede dei servizi sociali del Comune.

V(pe) = punteggio attribuito dalla commissione in base alla valutazione del progetto educativo e del piano del personale adibito alla struttura.

V(sa) = punteggio attribuito dalla commissione in base alla valutazione dei servizi aggiuntivi proposti

X(d1) = punteggio attribuito dalla commissione in base alla dichiarazione di disponibilità da parte del concorrente di accettare tutti i minori inviati dal Comune senza possibilità di opporre rifiuti di qualunque genere e di accettare il rientro del minore in caso di suo allontanamento volontario.

X(d2) = punteggio attribuito dalla commissione in base alla dichiarazione di disponibilità da parte del gestore a prendere in consegna il minore, anche in caso di suo allontanamento volontario, presso la sede del servizio in viale De Amicis 21, Firenze

Le graduatorie sono formate dalla Commissione di selezione partendo dal concorrente che ha ottenuto il punteggio più basso fino a quello più alto.

La Commissione determinato il punteggio base è attribuito sulla base del prezzo delle rette giornaliere proposte (ad esempio retta di 60 euro pro die pro capite punti 60, 65 euro punti 65 , 70 euro punti 70, e *nel* caso il prezzo proposto sia superiore a 70 (settanta) euro il punteggio è incrementato di punti due per ogni euro. (ad esempio 71 euro prezzo proposto punti 72, 72 euro punti 74, 73 euro punti 76 ecc.), aggiunge un valore percentuale stabilito nel precedente punto 8.2.2 in base alla lontananza dal Comune. A questo punteggio viene detratto il punteggio attribuito dalla commissione sulla qualità del servizio reso ( da zero a 15 punti). Si procede alla ulteriore detrazione del punteggio attribuito dalla commissione alla qualità dei servizi aggiuntivi offerti e all'eventuale ulteriore diminuzione del punteggio in caso di dichiarazione di disponibilità da parte del concorrente di cui alle lettere B) e C) del precedente punto 8.2.4.

Sulla base del punteggio attribuito la commissione redigerà la graduatoria partendo dal punteggio più basso. Durante l'esame delle offerte tecniche la Commissione di selezione sarà assistita dal un segretario verbalizzante e potrà avvalersi come ausilio per la redazione del verbale di ulteriore personale dipendente dell'amministrazione che in questo caso assolverà anche la funzione di testimoni.

In caso di parità di punteggio la graduatoria verrà determinata mediante sorteggio in seduta pubblica.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dal D.Lgs 50/2016, di non procedere alla redazione della graduatoria se nessuna manifestazione d'interesse risulti conveniente o idonea.

L'inserimento in graduatoria è immediatamente vincolante per i concorrenti come impegno a essere partner del progetto.

Si avvertono i concorrenti che, qualora sia possibile in relazione al numero ed alla consistenza delle manifestazioni d'interesse da valutare, il procedimento di selezione potrebbe svolgersi in più sedute.

**11.4 Aggiornamento della graduatoria.** Si precisa che la graduatoria sarà continuamente aggiornata sulla base dei predetti punteggi nel caso in cui successivamente alla scadenza dell'avviso perverranno ulteriori richieste da parte di soggetti in possesso dei requisiti del presente avviso.

#### **Art. 12 Soccorso istruttorio.**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del Codice.

In tal caso, il Comune assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione.

Non potranno essere in ogni caso oggetto di soccorso istruttorio ai sensi delle predette disposizioni, i seguenti inadempimenti o irregolarità "insanabili", ai sensi dell'art. 59 comma 3 del Codice e della determinazione ANAC n. 1/2015:

carezza sostanziale dei requisiti generali o speciali alla data della domanda di partecipazione;

le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa

in relazione alle quali il Presidente del Seggio di Selezione ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

La costituzione della lista dei soggetti partner di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale. L'esito dell'istruttoria sarà comunicato dal Comune – Direzione servizi sociali, ai concorrenti.

#### **Art. 13 Utilizzo della graduatoria.**

Sulla base dell'elenco redatto e, previa verifica del possesso dei requisiti, l'Amministrazione Comunale, entro i vincoli e nei limiti delle scelte programmatiche e delle disponibilità finanziarie di Bilancio, si riserva la facoltà di procedere alla stipula di apposita convenzione con i soggetti autorizzati al funzionamento e accreditati secondo la normativa della regione in cui ha sede la struttura.

Nello stesso modo si procederà per le domande pervenute dopo il **4 marzo 2017**

#### **Art.14 Informazioni complementari sulla procedura di apertura**

Eventuali rinvii del giorno della selezione, ed eventuali successive sedute di selezione e i risultati di selezione saranno resi noti sul seguente sito internet:

[http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune\\_firenze/bandi/elenco\\_avvisi.html](http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html)

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall'Amministrazione esclusivamente tramite posta elettronica certificata. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, sulla busta e nella domanda, oltre al domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni.

E' obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all'Amministrazione via pec all'indirizzo [direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it](mailto:direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it), ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura circa gli indirizzi già indicati nel Modello 1 per la ricezione delle comunicazioni.

L'Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni mediante comunicazione sintetica e rinvierà per i provvedimenti ed i dettagli della procedura alla rete civica.

#### **Art. 15- privacy e accesso agli atti**

Il diritto di accesso è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241.

#### **Art. 16 – Motivi di esclusione**

Non potranno essere in ogni caso oggetto di soccorso istruttorio ai sensi delle predette disposizioni, i seguenti **inadempimenti o irregolarità “insanabili”**, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del Codice e della determinazione ANAC n. 1/2015:

- a) carenza sostanziale dei requisiti generali o speciali alla data della domanda di partecipazione;
- b) offerta priva di prezzo;
- c) presentazione in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara;
- d) agli elementi in relazione ai quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi che il Comune aggiudicatore ha giudicato anormalmente basse;

#### **Art. 17 - Stipulazione del contratto**

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di 180 giorni.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti che sarà verificata dal Comune sulla base della documentazione presentata dall'aggiudicatario.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi centottanta giorni, salvo l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, secondo le modalità previste dall'art. 32 comma 8 del codice.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato al Comune, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza alle condizioni di cui all'art. 32 comma 8 del Codice, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione se nominato.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Il predetto termine dilatorio non si applica se è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare al Comune e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui decreto legislativo 2 Luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

L'esecuzione, del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, il Comune ne chieda l'esecuzione anticipata.

La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata all'acquisizione della suddetta

documentazione relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando, alla regolarità del DURC nonché al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei pagamenti.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al controllo del possesso dei requisiti prescritti e al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia in conformità a quanto previsto dal "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici" sottoscritto dal Comune in data 16/03/2015 e pubblicato unitamente agli atti di gara.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture dei servizi del presente appalto procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto, a fronte della compilazione, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, di un verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi, nonché il loro stato di avanzamento e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino 6 mesi complessivi, l'operatore economico può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se il Comune si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessuno indennizzo è dovuto all'operatore economico negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del d.lgs. 50/2016, Il Comune può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nell'eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all'articolo 108 del d.lgs. 50/2016.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6.9.2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all'articolo 109 del d.lgs. 50/2016.

Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21.2.1991, n. 52. Ai fini dell'imponibilità al Comune, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate nei termini di legge. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili al Comune qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso, il Comune può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto stipulato.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica e in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune.

La stipulazione del contratto è altresì subordinata all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla L.266/02, e di cui all'art.90 c.9 del d.lgs. 81/08.

Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione della documentazione nei tempi e secondo le modalità stabilite nella richiesta, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di considerarlo decaduto. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate, si procederà ad affidare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento al comune dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento in primo luogo mediante escussione della garanzia provvisoria, riservandosi altresì il Comune la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.

Il Comune si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, comma 4 ter, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

#### **Art. 18 – Mezzi di prova**

Il Comune, prima della stipula del contratto, verificherà il possesso dei requisiti di ammissione alla gara di cui al punto 3 del bando, così come specificato e integrato nell'art. 3.3 "Concorrenti esclusi" nonché del possesso dei requisiti prescritti e al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia in conformità a quanto previsto dal "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici" sottoscritto dal Comune in data 16/03/2015 e

pubblicato unitamente agli atti di gara secondo le modalità prevista dall'art. 86 e 110 e dall'allegato XVII del Codice.

La verifica è finalizzata ad accertare l'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 così come integrato dall'art. 3.3 "Concorrenti esclusi" del possesso dei requisiti prescritti e al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia in conformità a quanto previsto dal predetto protocollo di legalità e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 così come definiti dall'art. 3 del bando. Il Comune si riserva il diritto, in ogni caso di espletare dette verifiche anche in corso di gara su ognuno dei partecipanti.

Il Comune accetta come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice così come integrato dall'art. 3.3 "Concorrenti esclusi", i documenti di cui all'articolo 86, lett. a) e b), del Codice.

#### **Art. 19 Procedure di ricorso**

12.1 Giudice Competente. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Firenze, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

12.2 Tutela Giurisdizionale. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs 104/2010 .

Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs., 5° comma.

#### **Art. 20. Norme in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.**

Il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla selezione.

Non è ammessa la partecipazione alla selezione ai soggetti che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima pubblica amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013 pubblicato sulla rete civica del Comune all'indirizzo: [http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE\\_DI\\_COMPORAMENTO.pdf](http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORAMENTO.pdf), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, sono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo del gestore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

L'impresa deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 16 marzo 2015 dal Comune con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze che si allega al presente disciplinare e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Si precisa che, la convenzione sarà risolta di pieno diritto qualora:

dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 .

grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati.

Mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità siglato fra la Prefettura di Firenze e i comuni della Provincia di Firenze.

I concorrenti devono impegnarsi a dare comunicazione tempestiva al Comune ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

Il Comune intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

**Art. 21 Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l'offerta**

Dovranno pervenire al RUP, Giuseppina Bonanni all'indirizzo di posta elettronica [giuseppina.bonanni@comune.fi.it](mailto:giuseppina.bonanni@comune.fi.it) tel. 055 2616816 entro e non oltre il 24 febbraio 2017 non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti oltre tale termine. Le risposte di interesse generale potranno essere pubblicate nel sito internet del Comune appaltante in forma anonima entro il 28 febbraio 2017. Per le domande che saranno presentate oltre la scadenza del presente bando la richiesta di chiarimenti potrà essere formulata in qualunque momento. Si precisa che anche i quesiti su aspetti sostanziali relativi alla selezione posti telefonicamente al contatto sopra riportato potrà essere data risposta sul medesimo sito internet.

**Art. 22 Responsabile del procedimento amministrativo**

Il responsabile del procedimento in oggetto è la dott.ssa Giuseppina Bonanni con sede in Firenze Viale De Amicis, 21 50136 Firenze.

Data di pubblicazione sul profilo di committente del Comune di Firenze 10 febbraio 2018.